



Il Tribunale di Milano riconosce la massima personalizzazione

Descrizione

In una recente sentenza, in un caso trattato dallo studio, il Tribunale di Milano ha riconosciuto **la massima personalizzazione, prevista dalle relative tabelle**, in riferimento ad una vittima di un sinistro stradale, tenuto conto che: *“le lesioni subite hanno determinato una **spiccata sofferenza, incidendo sulla sua quotidianità a causa della radicale modifica delle abitudini di vita in ragione dell’attuale condizione fisica** e della possibilità di deambulare solamente con l’utilizzo di una protesi o di una carrozzina, essendogli di conseguenza **totalmente precluso lo svolgimento di attività ludico ricreative e fortemente compromesso lo svolgimento dell’attività lavorativa, divenuta quantomeno molto usurante**”*.

Nel caso di specie il teste, escusso su tali circostanze, ha confermato che prima del sinistro il danneggiato praticava assiduamente il ciclismo, cos  come il calcetto, il jogging, nonch  attivit  di immersione subacquea, il ciclismo ed ulteriori attivit  , tra cui boxe, scii, pattinaggio e hockey. Come constatato anche dal ctu, lo svolgimento di tali attivit    totalmente precluso. Del resto, rileva il Giudice che *“  evidente ictu oculi che i postumi riporti a seguito del sinistro hanno determinato un radicale stravolgimento delle condizioni di vita, tenuto conto dell’impossibilit  di deambulare autonomamente senza l’ausilio di una protesi”*. Lo stesso ctu, tenuto conto degli esiti, ha indicato: *“una sofferenza di grado 4 su 5, in considerazione non solo delle limitazioni e delle conseguenti rinunce, ma anche della terapia farmacologica e della necessit  di trattamenti sanitari terapeutici e diagnostici, oltre che per l’evidenza della menomazione*.

Alla luce delle predette considerazioni, il Tribunale ha reputato di *“provvedere ad una personalizzazione del danno, tenuto conto, in particolare, del **marcato patimento per il dolore che tutt’ora sussiste soprattutto in considerazione degli episodi di disestesie/parestesia tipo arto fantasma e della necessit  di adoperare la protesi o la carrozzina per gli spostamenti. La sua condizione di salute fisica e psichica inevitabilmente si   ripercossa, si ripercuote e si ripercuoter  quotidianamente, limitando grandemente la gran parte delle attivit  (di svago, lavorativa e di sport), che prima era solito e amava svolgere. Si reputa quindi congruo aumentare la componente del danno cd. dinamico relazionale nella misura del 25%**”*



â??

Categoria

1. La nostra giurisprudenza

Data di creazione

16 Lug 2024